

	Dott. ELIA ANTONACCI N O T A I O Viale Aldini n. 126 - 40136 Bologna Tel. 051/6440756	
	Repertorio N. 53.800	Raccolta N. 32.103
	DEPOSITO DI DOCUMENTO	Registrato presso Ufficio Terri- toriale Atti Pubblici Bologna THV
	REPUBBLICA ITALIANA	il 23/04/2025
	L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di aprile, in Bologna, viale	Al n. 19768 1T
	Antonio Aldini n. 126.	Esatte Euro 245,00
	23 - 04 - 2025	
	Davanti a me dott. Elia Antonacci, notaio iscritto presso il Collegio notarile del Di-	
	stretto di Bologna con residenza in detta città, è comparso:	
	- Padello Roberto, nato a Torino il 2 maggio 1964, residente a Volvera (TO) in piaz-	
	za San Leonardo Murialdo n. 11/A, codice fiscale: PDL RRT 64E02 L219V, il quale	
	dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presi-	
	dente dell'Associazione:	
	“Associazione STXBP1 Italia APS”, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), via	
	John Fitzgerald Kennedy n. 11, Codice Fiscale: 91437960379, costituita con atto a	
	mio rogito in data 08/07/2021 Repertorio n. 49138/29045, registrato a Bologna THV	
	il 16/07/2021 al n.36867.	
	Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.	
	Il comparente premette:	
	- che l'Associazione è retta dallo statuto allegato all'atto costitutivo in data	
	08/07/2021 sora richiamato;	
	- che, avendo i requisiti previsti dalla normativa, l'Associazione è stata iscritta al Re-	
	gistro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) mediante traslazione dal Re-	
	gistro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in data 15/06/2022 con	
	Repertorio N.35890 e correttamente inserita nella Sezione delle Associazioni di Pro-	
	mozione Sociale (in sigla APS);	

- che, al fine di poter ottenere la personalità giuridica e di poter appieno fruire di tutte le caratteristiche derivanti dall'iscrizione al RUNTS delle Associazioni di Promozione Sociale, sono state richieste delle integrazioni di documentazione, tra le quali una conferma della volontà dell'Associazione dell'ottenimento della personalità giuridica;

- che l'Assemblea dei soci, tenutasi in data 14/04/2025, ha aderito alle richieste della Pubblica Amministrazione e, preso atto della corretta iscrizione al RUNTS, ha deliberato la conferma della volontà di ottenere la personalità giuridica ai sensi dell'Art.22 del D.Lvo n. 117/2017.

Tutto ciò premesso, il comparente, nella sua specificata veste, mi presenta il documento contenente il verbale dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione del giorno 14 aprile 2025 e mi chiede di depositarlo ai miei atti al fine di poter compiere tutte le conseguenti pratiche di ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'Art.22 del D.Lvo n. 117/2017 di Associazione iscritta al RUNTS.

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo il documento e lo allego al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Per tutto quanto non previsto dalle norme specifiche, si richiamano gli articoli 1.766 e seguenti del Codice Civile sul contratto di deposito.

Tutte le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione richiedente il deposito.

Io Notaio ho letto questo atto, scritto con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per due pagine, al comparente che lo sottoscrive con me Notaio, come per legge, alle ore 12,45.

FIRMATO: ROBERTO PADELLO,

ELIA ANTONACCI NOTAIO

	Allegato "D" al N. 49.138 di Repertorio ed al N. 29.045 di Raccolta	
	STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE STXBP1 Italia”	
	TITOLO I	
	Art. 1 Costituzione	
	1. E’ costituita l’associazione denominata “Associazione STXBP1 Italia”, qui di se-	
	guito detta “Associazione” come Ente del Terzo Settore.	
	2. Dal momento dell’iscrizione nella sezione delle associazioni di promozione so-	
	ciale al Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione assume la quali-	
	fica di associazione di promozione sociale e nella denominazione viene inserito l’a-	
	cronimo APS, facendola diventare “Associazione STXBP1 Italia APS”. La denomi-	
	nazione con l’acronimo APS costituisce peculiare segno distintivo dell’Associazio-	
	ne e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunica-	
	zione e manifestazione esterna della medesima.	
	3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti	
	che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio rego-	
	lamentare specifici rapporti associativi o attività.	
	4. L’Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 2 Sede	
	1. L’Associazione ha sede in San Lazzaro di Savena.	
	Con delibera dell’Organo di Amministrazione potrà essere individuata e trasferita	
	la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesi-	
	mo Comune.	
	Art. 3 Sedi secondarie	
	1- L’associazione potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all’Estero, previa	
	delibera dell’Organo di Amministrazione, il quale nomina contestualmente il refe-	

	rente responsabile determinandone i compiti e le responsabilità, anche rispetto all’e-	
	ventuale esercizio su delega degli interventi di politica associativa sul territorio di	
	riferimento.	
	TITOLO II	
	Art. 4 Mission Oggetto e finalità	
	1. La missione dell’associazione è promuovere l’autonomia ed il miglioramento	
	della qualità della vita dei soggetti affetti da alterazioni del gene STXBP1.	
	2. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costitu-	
	zione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e	
	culturale della persona. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:	
	assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche so-	
	ciali.	
	3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui	
	al comma 1, l’Associazione svolgerà in via prevalente le seguenti attività di interes-	
	se generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in fa-	
	vore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle presta-	
	zioni dei volontari associati:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 no-	
	vembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni	
	di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e suc-	
	cessive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-	
	stri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,	
	e successive modificazioni;	

	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse so-	
	ciale con finalità educativa;	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo;	
	f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui al-	
	la legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di dena-	
	ro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse genera-	
	le a norma del presente articolo, con particolare riguardo al sostegno alla ricerca	
	scientifica;	
	g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei la-	
	voratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recan-	
	te revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, com-	
	ma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti	
	dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, in-	
	cluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicem-	
	bre 2007, n. 244.	
	4. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale:	
	1) promuovendo, sostenendo e finanziando l'attività di ricerca e progetti diretti a mi-	
	gliorare la conoscenza, la diagnosi e la cura della mutazione genetica STXBP1,	

	quale malattia rara; patrocinando, coordinando ed attivando tutte le iniziative ritenute dall'assemblea atte al raggiungimento di tale scopo;	
	2) sensibilizzando e informando il pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità e promuovendo una maggiore conoscenza della STXBP1;	
	3) sollecitando le autorità politiche ad adottare provvedimenti idonei a migliorare la diagnosi e la cura della STXBP1, intraprendere e sviluppare rapporti con i competenti organi Statali, Regionali, Provinciali e locali per la promozione di leggi, regolamenti e provvedimenti a favore dei soggetti affetti da mutazione STXBP1 e dei loro familiari;	
	4) promuovendo, a livello nazionale e internazionale, lo scambio di informazioni di dati anche attraverso la creazione di un database interno da condividere con Enti, Associazioni parallele e Istituti di Ricerca che condividono gli stessi obiettivi;	
	5) promuovendo progetti diretti a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso informazione, formazione e attività di sostegno anche attraverso la formazione di un network che permetta reciproco sostegno e scambio di esperienze;	
	6) promuovendo l'inclusione sociale dei pazienti e rimuovendo eventuali barriere discriminatorie; incentivando le politiche del "durante noi, dopo di noi";	
	7) intraprendendo percorsi di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di collaborazione con altre associazioni, enti comunali, persone fisiche, ecc..., finalizzati all'abbattimento di tutte le barriere, in primis quelle culturali;	
	8) promuovendo la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.	
	5. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie	

	rie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposi-	
	to Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con apposita delibera	
	dell’organo di amministrazione. L’Associazione può esercitare anche attività di rac-	
	colta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura	
	non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e con il pubblico. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed in-	
	formazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni	
	strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della copro-	
	grammazione e collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di	
	apposite convenzioni o attività in co-progettazione, ovvero con altri enti aventi sco-	
	pi analoghi o connessi con i propri.	
	TITOLO III	
	Art. 5 Associati	
	1. L’associazione è a carattere aperto e non dispone per l’ammissione degli associa-	
	ti limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o altre discriminazioni.	
	2. All’Associazione possono aderire le persone fisiche che hanno i requisiti di cui	
	al successivo comma 3, che condividano in modo espresso gli scopi descritti nel	
	presente statuto e che intendano partecipare alle attività dell’Associazione con la lo-	
	ro opera, competenza e conoscenza. Il numero degli associati non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagi-	
	ne associativa deve essere integrata entro un anno.	
	3. Possono essere Associati:	
	a) coloro che sono portatori della mutazione/delezione “STXBP1”;	
	b) i parenti ed affini entro il terzo grado delle persone portatrici di mutazione/dele-	

	zione “STXBP1”, ovvero loro tutori, curatori o amministratori di sostegno o con es-	
	si uniti da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76, nel numero	
	massimo di 2 per ciascuna persona con disabilità; la loro qualifica di associato non	
	viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l’iscrizio-	
	ne;	
	c) altre persone che, comunque, condividendo le finalità associative hanno preso	
	parte e collaborato alla vita associativa da almeno un anno, anche se il numero di	
	queste ultime non potrà essere pari o superiore al numero complessivo degli asso-	
	ciati.	
	4. Gli Associati nominalmente si dividono in:	
	a) Fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;	
	b) Ordinari, che si sono associati successivamente al momento della costituzione.	
	5. Coloro che intendano divenire associati ordinari devono presentare domanda di	
	ammissione all’Organo di Amministrazione, indicando nella stessa di conoscere ed	
	accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, oltre che a prestare il	
	consenso al trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini	
	associativi. L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse gene-	
	rale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e, a seguito del pagamento della quota associativa da parte di quest’ultimo, viene	
	annotata, a cura dall’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. In caso	
	di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l’Organo di Amministra-	
	zione deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, motivare la deliberazio-	
	ne di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento	

	della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la qua-	
	le, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione	
	successiva.	
	6. Non sono Associati ma Sostenitori le persone fisiche o enti che sostengono l'atti-	
	vità dell'Associazione con beni, attività o risorse economiche. I Sostenitori posso-	
	no partecipare alle Assemblee solo come uditori e, se autorizzati dal Presidente	
	dell'Assemblea, fare un intervento orale su specifici punti, ma senza alcun diritto di	
	voto.	
	Art. 6 Diritti e doveri degli associati e dei volontari	
	1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Asso-	
	ciazione.	
	2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo tempo-	
	aneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in	
	qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione. La	
	quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di re-	
	cesso o perdita della qualifica di socio.	
	3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e	
	dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Pre-	
	sidente, che è tenuto a dar seguito entro 30 giorni, salvo motivato diniego, e di par-	
	tecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno	
	diritto di voto in proprio e per delega, nonché di eleggere ed essere eletti alle cari-	
	che sociali.	
	4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le delibe-	
	razioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali ed eventuali con-	
	tributi obbligatori nell'ammontare fissato dall'Organo di Amministrazione.	

	5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività	
	di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata	
	dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.	
	6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo	
	di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al vo-	
	lontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per	
	l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di Ammini-	
	strazione.	
	7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli in-	
	fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la re-	
	sponsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione	
	vigente.	
	Art. 7 Perdita della qualità di associato	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) decesso;	
	b) dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento	
	dandone comunicazione scritta, con prova dell'avvenuta ricezione, all'Organo di	
	Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata;	
	c) decadenza: la decadenza viene dichiarata dall'Organo di Amministrazione tra-	
	scorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quo-	
	ta associativa;	
	d) esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona com-	
	pia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento	
	nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento	
	lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che	

	rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.	
	2. L’Organo di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione, previa	
	contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stes-	
	so. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomanda-	
	ta, o PEC, all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Pro-	
	biviri.	
	TITOLO IV	
	Art. 8 Organi dell’Associazione	
	1. Gli organi dell’Associazione sono:	
	a) l’Assemblea degli Associati;	
	b) l’Organo di Amministrazione;	
	c) il Presidente e il Vice Presidente;	
	d) l’eventuale Organo di controllo, al verificarsi delle circostanze di cui all’articolo	
	17 del presente statuto;	
	e) il Collegio dei Probiviri.	
	2. Tutte le cariche sociali sono prive di retribuzione.	
	3. Tutte le cariche associative sono ri-eleggibili e hanno durata triennale.	
	Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati	
	1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.	
	2. Possono partecipare all’Assemblea, tutti gli associati, a far data dalla deliberazio-	
	ne di ammissione purché in regola con il pagamento della quota associativa annua-	
	le.	
	3. Il diritto al voto compete ai soli associati fondatori ed ordinari che siano in rego-	
	la con il pagamento delle quote associative tutte. Gli associati con diritto al voto	
	possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati.	

	4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:	
	a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;	
	b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;	
	c) deliberare sul bilancio di esercizio e sull'eventuale preventivo;	
	d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione, nonché i singoli componenti dell'Organo di Amministrazione, determinandone il numero;	
	e) delibera sull'eventuale istituzione dell'organo di controllo anche fuori dei casi previsti per legge e comunque provvedere a nominare e revocare il componente dell'organo;	
	e) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;	
	f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	g) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;	
	h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;	
	i) deliberare su ogni altro argomento che l'Organo di Amministrazione vorrà ad essa sottoporre.	
	L'Assemblea ha inoltre il compito di:	
	- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;	
	- deliberare sull'eventuale regolamento interno e sue modificazioni;	
	- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.	
	5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto	

	obbligano tutti gli associati.	
	Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati	
	1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presi-	
	dente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e o-	
	gni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario. Essa deve inoltre	
	essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo de-	
	gli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15	
	giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30	
	giorni dalla convocazione.	
	2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedi-	
	to con lettera raccomandata, postale o a mano, email ovvero con altro mezzo ido-	
	neo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito (esempio applicazioni di messag-	
	gistica per smartphone) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la	
	riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la secon-	
	da convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	Art. 11 Validità dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza	
	l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assem-	
	blea nomina il proprio presidente.	
	2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in	
	genere il diritto di intervento all'Assemblea.	
	3. Fermo restante quanto previsto dal successivo comma 6, l'Assemblea è valida-	
	mente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno	
	la metà più uno degli associati con diritto al voto, e in seconda convocazione è vali-	
	damente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresenta-	

	ti.	
	4. All'Assemblea è possibile partecipare anche tramite piattaforme digitali di video-	
	conferenza e/o altri mezzi analoghi nel rispetto delle seguenti condizioni:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti;	
	b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello	
	svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e al-	
	la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Tali riunioni si considerano av-	
	venute nel luogo in cui si trova il Presidente.	
	5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla mag-	
	gioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.	
	6. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è neces-	
	saria la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto, ed il voto favore-	
	vole di almeno la metà degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione,	
	la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione	
	del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre	
	quarti degli associati aventi diritto di voto.	
	7. È ammesso il voto per via telematica purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota e nel caso di votazioni segrete che ne sia garanti-	
	to il pieno rispetto.	
	8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Pre-	
	sidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i	
	verbali delle riunioni redatti.	
	Art. 12 Nomina e composizione dell'Organo di Amministrazione	
	1. L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione.	

	2. L’Organo di Amministrazione è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associa-	
	ti aventi diritto di voto.	
	3. I membri dell’Organo di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleg-	
	gibili. Se vengono a mancare uno o più membri, l’Organo di Amministrazione	
	provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ul-	
	tima elezione assembleare seguivano come primi dei non eletti nella graduatoria	
	della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono	
	in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero su-	
	periore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.	
	Art. 13 Convocazione e validità dell’Organo di Amministrazione	
	1. L’Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta sia ne-	
	cessario oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri e comun-	
	que a cadenza almeno quadrimestrale.	
	2. La convocazione è effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei,	
	di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione (esempio; raccomandata RA, racco-	
	mandata a mano, email, pec, applicazioni di messaggistica per smartphone etc.), da	
	inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve	
	contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare; in ca-	
	so di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di almeno	
	due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni dell’Organo di Am-	
	ministrazione si possono svolgere in modalità audio visiva, o altri mezzi analoghi,	
	che permettano il riconoscimento dell’identità del soggetto partecipante e che sia	
	consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento	
	dei lavori partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argo-	

	menti all’ordine del giorno. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui	
	si trova il Presidente.	
	3. L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua man-	
	canza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più	
	anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione	
	o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la	
	riunione.	
	4. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono validamente costituite quando	
	vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni dell’Organo di Am-	
	ministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e	
	le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presiden-	
	te e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni re-	
	datti.	
	Art. 14 Attribuzioni dell’Organo di Amministrazione	
	1. All’Organo di Amministrazione spetta l’attuazione delle direttive generali stabili-	
	te dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa	
	diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. All’interno dell’organo di	
	amministrazione potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona;	
	2. All’Organo di Amministrazione spetta inoltre:	
	a) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con	
	ogni più ampio potere al riguardo;	
	b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio di esercizio da sot-	
	toporre all’approvazione dell’Assemblea;	
	c) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, con-	
	formandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e or-	

	ganizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto	
	per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;	
	d) indire adunanze, convegni, ecc.;	
	e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associa-	
	zione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da	
	realizzare;	
	f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;	
	g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;	
	h) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche	
	ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenzè nelle attività	
	proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale confe-	
	rimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;	
	i) nominare e revocare i membri dell'eventuale Comitato Tecnico Scientifico;	
	l) istituire sedi secondarie nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di re-	
	voca;	
	m) approvare il bilancio sociale e la valutazione di impatto sociale, se richiesta.	
	Art. 15 Il Presidente	
	1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche	
	in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministra-	
	zione.	
	2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rie-	
	leggibile.	
	3. Egli convoca e presiede l'Assemblea l'Organo di Amministrazione e l'eventuale	
	comitato tecnico scientifico.	
	4. Il Presidente in particolare:	

	a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Am-	
	ministrazione;	
	b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazio-	
	ne e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; com-	
	piere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natu-	
	ra da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effet-	
	tuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai di-	
	pendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie l'Organo di Amministrazione può	
	richiedere la firma abbinata di altro componente l'Organo di Amministrazione.	
	5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti	
	nel territorio nazionale ed internazionale, potendo comunque delegare la tenuta de-	
	gli stessi ad altri associati con diritto di voto quando si riscontrino in accordo con il	
	consiglio di amministrazione delle convenienze logistiche e/o di immagine.	
	6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza dell'Orga-	
	no di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne allo stesso per la ratifica nella pri-	
	ma riunione successiva.	
	7. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni sostitui-	
	sce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stes-	
	so attribuite nei limiti consentiti dalla legge.	
	Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere	
	1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue	
	funzioni.	
	2. Al Segretario compete:	
	a) curare ed organizzare lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e del-	
	le Assemblee dei soci;	

	b) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di Ammini-	
	strazione;	
	c) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Am-	
	ministrazione;	
	d) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati	
	che prestano attività di volontariato;	
	e) provvedere alla corrispondenza;	
	f) dare esecuzione alle disposizioni emanate dal Presidente e coordinare le attività	
	per il raggiungimento dei fini statutari.	
	3. Al Tesoriere spetta il compito di:	
	a) tenere ed aggiornare i libri contabili;	
	b) predisporre il bilancio dell'Associazione, da far presentare da parte dell'organo	
	di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione;	
	c) controllare i versamenti delle quote sociali e sollecitarne la regolarizzazione in	
	caso di ritardo.	
	4. il Tesoriere e/o il Segretario, autonomamente per gli atti di ordinaria amministra-	
	zione e con firma congiunta a quella del Presidente per gli atti di straordinaria am-	
	ministrazione, operano sulla gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a di-	
	sposizione dell'associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare paga-	
	menti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e	
	passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti, emis-	
	sione di assegni sui conti correnti intestati all'associazione	
	Art. 17 Organo di Controllo	
	1. L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato qualora l'Assemblea lo riten-	
	ga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n.	

	117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può es-	
	sere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro com-	
	petenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	2. L'Organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corret-	
	ta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo	
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul	
	suo concreto funzionamento;	
	• accerta la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale,	
	le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di	
	scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove	
	previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; il bilancio sociale dà altresì atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	4. Esso potrà esercitare, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma	
	1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.	
	Art. 18 Collegio dei Probiviri	
	1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i com-	
	ponenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capa-	

	cità professionale, anche non associati.	
	2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.	
	3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dell'associato dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.	
	4. Il Collegio dei Probiviri definisce eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.	
	5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:	
	- il richiamo scritto;	
	- la diffida;	
	- la censura;	
	- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.	
	6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.	
	Art. 19 Comitato Tecnico Scientifico	
	L'organo di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà avvalersi a titolo meramente consultivo, per progetti specifici, di un comitato scientifico nominato dall'Organo stesso. È composto da un numero variabile di membri scelti tra quelle	
	persone fisiche che si distinguono per la loro professionalità e competenza nelle	
	materie d'interesse dell'Associazione. I membri durano in carica tre anni e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.	
	Membro di diritto è il Presidente dell'Associazione, che ne assume la Presidenza.	
	Art. 20 Libri sociali	
	L'Associazione deve tenere, a cura dell'Organo di Amministrazione, i seguenti li-	

	bri:	
	a) libro degli associati;	
	b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione.	
	Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi	
	sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.	
	TITOLO V	
	Art. 21 Patrimonio & Risorse economiche	
	1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del	
	D.Lgs. n. 117/2017, da:	
	a) quote associative e contributi degli associati;	
	b) erogazioni liberali di associati e terzi;	
	c) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;	
	d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;	
	e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, organismi pub-	
	blici di diritto internazionale, Enti di Promozione sociale o di qualsiasi altro genere,	
	compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzio-	
	ne, accreditamento o co-progettazione;	
	f) rendite patrimoniali;	
	g) proventi delle cessioni o locazioni di beni e servizi agli associati e a terzi;	
	h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi	
	dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-	

	stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entra-	
	te comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fi-	
	ni dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 22 Esercizio finanziario	
	1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	2. Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Organo di Amministrazione redige il	
	bilancio di esercizio e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la	
	sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita	
	per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora	
	nominati.	
	3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali	
	utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti,	
	non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere de-	
	volute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento	
	degli scopi dell'Associazione.	
	TITOLO VI	
	Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione	
	1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'As-	
	sociazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11	
	comma 5 del presente Statuto.	
	2. L'Assemblea dovrà provvedere, in caso di scioglimento o estinzione, alla nomi-	
	na di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.	

[illegible]

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art. 22, D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16/02/1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Dott. Elia Antonacci Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 02/11/2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Bologna, ventitré aprile duemilaventicinque.

Firmato digitalmente: Elia Antonacci